

## REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DI NUOVI IMPIANTI FISSI PER LA TELEFONIA MOBILE

### ART. 1 - CAMPO D'APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica all'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi di telefonia mobile. A tal fine concorre alla disciplina della costruzione, della modifica della costruzione e dell'installazione delle stazioni radio-base e delle stazioni microcellulari, definite al successivo articolo 2, per il servizio di telefonia mobile.

### ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Stazione radio-base, nel seguito SRB: un manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione per il servizio di telefonia mobile e dall'eventuale sistema di condizionamento d'aria. La centralina e gli apparati sono di norma inseriti in una cabina di dimensioni e materiali di fabbricazione variabili. In base alla dimensione il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio.

2. Stazione microcellulare, nel seguito  $\mu$ SRB: stazione radio-base con potenza immessa al connettore di antenna non superiore a 3,5 W. Antenne e apparati di trasmissione possono risultare accorpati in unico circuito elettronico.

3. Aree sensibili: sono le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, case di cura e di riposo, strutture socio-sanitarie, parchi, parchi-gioco *e relative pertinenze, le aree adiacenti e le aree nell'immediata adiacenza.*

### ART. 3 - RILEVANZA EDILIZIA ED URBANISTICA DEGLI INTERVENTI

1. La costruzione, la modifica o l'installazione di una SRB o di una  $\mu$ SRB costituiscono interventi di nuova edificazione e devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa sismica. L'autorizzazione o la denuncia di inizio attività ai sensi del D.Lgs. 259 del 2003 equivalgono, a tutti gli effetti di legge, a permesso di costruire.

### ART. 4 - PROCEDIMENTO

1. Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività ai sensi del D.Lgs. 259 del 2003 sono presentate al Comune di Benevento - Sportello Unico dell'Edilizia.

2. Il Dirigente preposto allo Sportello Unico dell'Edilizia, nel rispetto della vigente normativa in materia di responsabile del procedimento e di conferenza di servizi, emette le autorizzazioni ed i pareri e verifica la sussistenza dei presupposti per le D.I.A., sulla base di:

- a) parere del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Benevento, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a), T.U. 380 del 2001 e dell'art. 20, comma I, lett. f), L. 833 del 1978;
- b) accertamento, da parte del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 4 del D.Lgs. 259 del 2003;

- c) relazione istruttoria da parte di tecnico comunale, che deve acquisire il parere della Commissione edilizia comunale, nonché, per il caso in cui i vigenti strumenti urbanistici lo richiedano al fine del rilascio dei permessi di costruire e l'intervento sia di natura tale da poter incidere sull'interesse oggetto di tutela, il parere della Commissione edilizia integrata; ove detti pareri non siano resi entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione o della D.L.A., il tecnico comunale incaricato dell'istruttoria, datone atto, procederà in assenza degli stessi. Gli stessi pareri non sono richiesti per la installazione delle  $\mu$ SRB;
- d) parere della competente Soprintendenza, quando lo stesso è richiesto dai vigenti strumenti urbanistici al fine del rilascio dei permessi di costruire e l'intervento sia di natura tale da poter incidere sull'interesse oggetto di tutela.

3. Nei casi in cui è richiesto atto di assenso ai sensi D.Lgs. 490 del 1999, la realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento è comunque subordinata al rilascio del predetto atto. In particolare, l'autorizzazione ambientale è contenuta nel provvedimento comunale di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 259 del 2003 oppure, qualora il procedimento si svolga per D.L.A., in autonomo provvedimento emesso dal Dirigente preposto allo Sportello Unico dell'Edilizia; deve essere comunque acquisito il parere della Commissione edilizia integrata, alla quale i progetti in considerazione potranno essere sottoposti in via prioritaria al fine di assicurare il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento.

4. Le istanze di autorizzazione o le D.L.A. devono essere presentate allo Sportello Unico dell'Edilizia secondo i modelli di cui all'allegato A, con le relative copie da trasmettersi all'ASL, all'ARPAC ed alle altre Amministrazioni eventualmente interessate. Il Responsabile del procedimento, prima di ogni altro adempimento, controlla la conformità al modello dell'istanza o della D.L.A. e dei relativi allegati ed eventualmente richiede, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza o della D.L.A., l'integrazione delle dichiarazioni e della documentazione che ritenga necessaria.

5. Al momento della presentazione dell'istanza o della D.L.A., il funzionario dello Sportello Unico dell'Edilizia addetto alla ricezione degli atti comunica all'interessato il nominativo del responsabile dello sportello medesimo.

6. Avviso dell'avvenuta presentazione di ciascuna istanza di autorizzazione o D.L.A. è pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Benevento, nonché sul sito internet del Comune di Benevento, omettendo l'indicazione dei dati caratteristici dell'impianto oggetto dell'istanza o della D.L.A..

#### ART. 5 - PIANO ANNUALE DI SVILUPPO DELLE RETI DI TELEFONIA MOBILE

I licenziatari del servizio di telefonia mobile, al fine di favorire la programmazione degli interventi nel territorio comunale, potranno presentare allo Sportello Unico dell'Edilizia, che ne garantirà la relativa riservatezza, il programma annuale di sviluppo delle loro reti di telefonia mobile corredato da planimetria generale del territorio comunale in scala 1:5000 contenente ubicazione approssimata del sito delle SRB e delle  $\mu$ SRB previste, nonché l'ubicazione delle SRB e delle  $\mu$ SRB che già utilizzano o già sono in corso di installazione.

Il piano di cui al comma precedente sarà presentato entro il mese di febbraio di ogni anno, e, per primo anno, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il Comune convoca apposita conferenza di servizi che entro quarantacinque giorni valuta, allo stato degli atti, le previsioni del piano, indicando le condizioni e gli elementi eventualmente necessari per ottenere gli atti definitivi di assenso all'installazione dei singoli impianti. Dette indicazioni non possono essere modificate o integrate in sede di esame della singola istanza di autorizzazione o D.I.A. se non in presenza di significativi elementi non valutati dalla conferenza di servizi.

4. Nel caso in cui le istanze di autorizzazione o le D.I.A. si riferiscano a  $\mu$ SRB ovvero a SRB incluse in un piano di sviluppo già valutato favorevolmente, i termini dei relativi procedimenti sono ridotti di un terzo.

5. I licenziatari del servizio di telefonia mobile, che abbiano presentato il piano di sviluppo, non potranno installare impianti in contrasto con detto piano, se non in presenza di dimostrata necessità derivante da ragione di sicurezza ed ordine pubblico. Di fatto, l'inclusione di un impianto del piano annuale favorevolmente valutato dal Comune, costituisce parere preventivo favorevole ai sensi della normativa vigente alla installazione del manufatto.

#### ART. 6 - CRITERI PER L'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

1. La costruzione e l'installazione delle SRB e delle  $\mu$ SRB deve garantire il rispetto dei tetti di radiofrequenza previsti dalla normativa vigente e il rispetto della zona di interdizione e della zona di cautela previste dal documento tecnico della Conferenza tra i network italiani e l'ISPEL sottoscritto dalle principali industrie radiotelevisive nazionali e dai concessionari del servizio di telefonia mobile il 22 dicembre 1998 (Allegato B).

2. Le suddette infrastrutture non potranno essere costruite o installate:

- a) in aree sensibili, come definite nel precedente articolo 2;
- b) sugli immobili compresi nell'elenco redatto dal Comune relativo a monumenti ed edifici ed aree di particolare importanza ai sensi del D.Lgs. 490/99 ed allegato al presente regolamento, onde evitare pregiudizio alla conservazione o il godimento del valore culturale di detti beni anche ai correlati effetti prospettici, alla luce ed alle condizioni di ambiente e di decoro;
- c) su strutture e immobili abusivi o privi del necessario certificato di abitabilità, ivi comprese le relative aree di pertinenza;
- d) su aree di particolare pregio paesaggistico così come individuato nell'allegato n. 1 -tav. 2.

3. Laddove l'eccessiva concentrazione delle installazioni, in tutte le zone territoriali omogenee, con esclusione delle zone agricole E3, possa avere impatto visuale in contrasto con il decoro degli edifici, sarà consentita l'installazione di un numero limitato di impianti radio-base per ogni abbricato.

E' favorita l'installazione delle SRB su manufatti esistenti che per caratteristiche morfologiche ed altezza, possono consentire l'insediamento di impianti senza arrecare rilevante impatto visuale, ogni caso:

- i) l'altezza delle antenne sul tetto o sui terrazzi degli edifici non può eccedere la misura di metri lineari 7;

b) le antenne possono essere installate soltanto sul tetto o sui terrazzi o lastrici degli edifici che risultano essere, tra quelli sui quali è consentita e, di fatto, possibile l'installazione, i più alti nel settore circolare di raggio di 50 metri ed angolo corrispondente all'angolo dell'isolinea a -3 dB del diagramma di irradiazione dell'antenna che si intende installare.

f. Gli impianti da ubicare sul territorio collinare dovranno essere costituiti da elementi non impattanti sotto il profilo paesaggistico e dovranno essere opportunamente dotati di segnaletica diurna e notturna, in conformità delle esigenze di sicurezza civile e militare. E' favorita la coesistenza di antenne sugli stessi supporti o tralicci, a condizione che sia minimizzata l'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.

#### ART. 7 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)

1. Al fine di consentire la gestione delle informazioni relative alle SRB,  $\mu$ SRB mediante SIT i titolari delle stazioni medesime dovranno fornire entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, i dati relativi alla loro ubicazione su sistema informatico georeferenziato e la documentazione relativa, conforme a quanto disposto dal comma 4 del precedente art. 4 su supporto informatico in formato testo.

#### ART. 8 - SICUREZZA

Ogni Stazione Radio-base deve essere adeguatamente protetta al fine di rendere il sito ove è ubicato inaccessibile agli estranei.

#### ART. 9 - AREE FERROVIARIE

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 87 del D. Lgs. 259/2003, così come modificato dalla L. 5/2004, ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, e' sufficiente la denuncia di inizio attività per l'installazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità. La DIA dovrà essere prodotta con le stesse modalità previste ai precedenti articoli.

#### ART. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Gli stessi criteri di cui all'art.6 devono essere applicati per gli impianti già installati e funzionanti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento attraverso azioni di risanamento che devono essere portate a compimento entro 180 giorni dalla data del medesimo

In ogni caso, la modifica degli impianti esistenti non è ammissibile se la stessa non assicura adeguamento degli impianti ai criteri di cui all'art. 6.

Il Comune eserciterà la vigilanza ed irrognerà le sanzioni previste dalla normativa vigente in assenza di violazione dei disposti di legge di competenza.

Il Comune eserciterà la vigilanza sul rispetto dei limiti fissati dalla normativa dotandosi di guata strumentazione tecnica e potrà in qualunque momento procedere alla verifica degli impianti attivando le procedure previste ai sensi di legge presso gli Enti preposti.

5. Il Comune prima dell'inizio dei lavori verificherà sul luogo di installazione, in contraddittorio, quanto dichiarato nell'istanza dal progettista, e il verbale redatto in tale sede costituirà presupposto essenziale per il materiale inizio dei lavori.

Il Tecnico  
Arch. Filippo Serino

)

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- ♦ art. 20 comma 1, lettera f) della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
- ♦ Legge 241 del 1990.
- ♦ D.Lgs. 112 del 1998 ed il D.P.R. 447 del 1998.
- ♦ D. Lgs. 490 del 1999.
- ♦ art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 che attribuisce ai Comuni la competenza in ordine all'adozione di *"un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"*, laddove la minimizzazione delle esposizione per il combinato disposto dall'art. 3 lett. d) deve intendersi conseguibile attraverso il perseguimento degli obiettivi di qualità di cui alla norma medesima.
- ♦ DPR 380 del 2001 ed in particolare l'art. 3, comma 1, lett. e. 5).
- ♦ D. Lgs. 259 del 2003;
- ♦ L. 16 gennaio 2004 n. 5.

